NN 6, n. 11

Ufficio del Garante del Contribuente
del Molise

*Campobasso, 24 gennaio 2023*

Al Sig. Presidente del Senato
Roma
mail: *SegreteriaGabinettoPresidente@senato.it*

Al Sig. Presidente della Camera dei Deputati
Roma
*via mail*

Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
Roma
mail: *presidente@pec.governo.it*

Al Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze
Roma
mail: *df.daf.segreteria@mef.gov.it*

e, p.c.:

Al Sig. Direttore Regionale
dell'Agenzia delle Entrate del Molise
Campobasso
mail: *dr.molise.staff@agenziaentrate.it*

Al Direttore Regionale
dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione del Molise
Campobasso
mail: *mol.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it*

Al Sig. Comandante Regionale
della Guardia di Finanza
Campobasso
mail: *cb020.protocollo@gdf.it*

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
Campobasso
mail: *cb051.protocollo@gdf.it*

*Viale Regina Elena n. 1 - 86100 Campobasso tel. 0874/425070*
*e-mail:dr.molise.garante@finanze.it*

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza

Isernia
mail: *is050.protocollo@gdf.it*

Prot. n. 6/2023

***Oggetto:*** ***Relazione sui rapporti tra fisco e contribuenti in Molise nell'anno 2022 - Art. 13, comma 13 bis, della Legge 27/7/2000 n. 212.***

## IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE DEL MOLISE

**Premessa**

La funzione di Garante del Contribuente per la Regione Molise nell'anno 2022 è stata esercitata dal dr. Giuseppe Di Nardo, già magistrato di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori nonché Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso.

Il dr. Di Nardo è autore di varie pubblicazioni in diritto penale (tra le quali "I reati ambientali", edito da CEDAM, e vari commenti su diverse riviste penali) e in diritto tributario (rinvenibili sul sito della Rivista Tributaria dell'Associazione Magistrati Tributari).

La nomina del dr. Di Nardo a Garante del Contribuente fu effettuata dal Presidente della CTR del Molise con decreto in data 7 febbraio 2020.

Di seguito saranno esposti succintamente i vari provvedimenti emessi dal Garante predetto nell'anno 2022, indicandosi, ancora una volta, le varie criticità, già in precedenza segnalate, sino ad oggi non eliminate dagli organi competenti (Parlamento, Governo e MEF).

**1) Sede**

L'Ufficio è posto presso i locali della Direzione Provinciale – Ufficio Provinciale di Campobasso – Territorio, in viale Regina Elena n. 1, dove il Garante usufruisce di una stanza dotata di scrivania ed armadi, mentre l'attività di segreteria viene

svolta, mediante l'utilizzo dell'unico computer in dotazione, in un locale condiviso con un funzionario dell'ufficio ospitante.

L'Ufficio del Garante osserva, per l'apertura al pubblico, gli stessi orari attuati dalla Direzione Provinciale – Ufficio Provinciale di Campobasso – Territorio.

**2) I servizi di supporto all'attività istituzionale**

Il servizio di segreteria è effettuato, in aggiunta ad altre mansioni attribuite, da due funzionari della Area II della citata Direzione Regionale che sono stati messi a disposizione, rispettivamente come titolare delle funzioni di segreteria del Garante e di sostituto.

Il servizio di informazione al contribuente è assicurato dagli stessi in tutti i giorni della settimana, in corrispondenza degli orari di apertura al pubblico.

**3) L'attività svolta**

Alla data del 1° gennaio 2022 risultavano pendenti n. 3 istanze e, sino al 31 dicembre 2022, ne sopraggiungevano altre n. 20. Tutte le predette istanze erano definite con decisioni debitamente motivate. Più precisamente, con n. 10 decisioni erano accolte le istanze dei contribuenti che vedevano così tutelati i propri diritti mediante l'adesione dell'A.F., per n. 8 pratiche vi era un esito sfavorevole all'istante, mentre con n. 5 decisioni il Garante rigettava le istanze per infondatezza delle stesse o per incompetenza (per materia o per territorio).

Per n.14 istanze era espletata attività istruttoria con richieste di atti o chiarimenti rivolte ai vari organi impositori o riscossori.

**Movimento delle pratiche dell'anno 2022**

**Istanze formalizzate distinte per argomento:**

Accertamenti e liquidazioni tributi erariali – 2;

Accertamenti e liquidazioni tributi locali – 2;

Riscossione tributi erariali – 8;

Riscossione tributi locali – 4;

Istanze varie di competenza – 2;

Istanze varie non di competenza – 5.

**Esito delle istanze**

| | |
|---|---|
| **Pratiche giacenti al 1° gennaio** | **3** |
| **Pratiche pervenute nel 2022** | **20** |
| **Pratiche definite nel 2022** | **23** |
| di cui: | |
| con esito favorevole al contribuente | 10 |
| con esito parzialmente favorevole al contribuente | 0 |
| con esito contrario al contribuente | 8 |
| archiviate per rinuncia o per infondatezza, non competenza | 5 |
| **Pratiche in corso al 31 dicembre** | **0** |

## 4) Le criticità del sistema

### a) Il difetto di autonomia.

Già nelle precedenti relazioni (anni 2020 e 2021) fu rilevato che l'autonomia del Garante (affermata dal Legislatore nell'art.13 L. n.212/2000) è di fatto inesistente non solo nella forma, ma anche nella sostanza.

Invero, quanto al primo aspetto, non può non rilevarsi che la collocazione dell'ufficio del Garante nella stessa sede dell'Amministrazione Finanziaria e l'utilizzo del personale dalla stessa A.F. dipendente, nonché il rapporto economico col MEF (che provvede alla remunerazione del Garante), sono di certo elementi che generano sospetti sulla autonomia del Garante rispetto al MEF sui cui provvedimenti è chiamato ad intervenire per tutelare i diritti dei contribuenti.

Quanto all'aspetto sostanziale, giova ricordare che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.13 della Legge 212/2000, il Garante *"rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti... attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente...*

*rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente...".*

In sintesi, il Garante non ha alcun potere coercitivo o sanzionatorio nei confronti degli enti impositori o riscossori nell'ipotesi di violazione dei diritti del contribuente, onde in genere le richieste del Garante restano inevase costringendolo a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per eventuale violazione dell'art. 328 c.p.

Giova ricordare in proposito che l'art. 328 c.p. sanziona con la reclusione o con la multa "*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compia l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo*".

Al fine di rendere effettiva la funzione del Garante, sarebbe necessario conferirgli il potere di emettere provvedimenti di annullamento in autotutela degli atti tributari illegittimi, provvedimenti ovviamente impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, oppure consentire al Garante di proporre impugnazione avverso gli atti tributari ritenuti illegittimi.

**b) Il sostituto del Garante**

Questo Garante ha già in precedenza segnalato che difetta nella legge la previsione di un soggetto che possa sostituire il Garante in caso di legittimo suo impedimento. L'omissione predetta è non più tollerabile poiché, in caso contrario, i contribuenti sarebbero privati del loro diritto a rivolgersi al Garante.

**c) L'assoluta carenza di mezzi**

L'ufficio del Garante non dispone di libri e riviste nella materia tributaria e nemmeno di un computer con relativo modem per il collegamento con internet né della firma digitale, onde egli è costretto a provvedere a prprie spese anche per il materiale di consumo senza che sia previsto alcun rimborso a tal fine.

**d) Le istanze di annullamento in autotutela**

Per quanto concerne l'obbligo, e non la mera facoltà, dell'A.F. di revocare o annullare i propri atti palesemente infondati o illegittimi, si rinvia a quanto già esposto nella precedente relazione relativa all'anno 2021, non senza ricordare il costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale *"non vi è alcuno spazio per la mera discrezionalità anche quando il contribuente abbia per incuria fatto scadere il termine di impugnazione dell'atto impositivo"*.

**Conclusione**

Allo stato attuale della legislazione i poteri del Garante sono del tutto limitati poiché egli non può che limitarsi ad effettuare segnalazioni, inviti, richiami o ad attivare il procedimento di annullamento in autotutela, e tanto comporta difetto di credibilità ed autorevolezza sia da parte dei contribuenti che degli enti a cui egli si rivolge.

E' necessario pertanto che al Garante siano conferiti poteri tali da incidere con maggiore e più effettiva efficacia sul procedimento amministrativo di imposizione tributaria.

Tra i detti poteri è di certo auspicabile quello di consetire al Garante di proporre ricorso al Giudice tributario per tutelare i diritti del contribuente violati dall'A.F., o quanto meno disporre la sospensione dei termini processuali per il ricorso del contribuente fino alla decisione del Garante sull'istanza del predetto.

Il Garante
(Dott. Giuseppe Di Nardo)